

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

*FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno. (Segni di attenzione).*

Egredi colleghi, io mi propongo di trattare assai brevemente delle cose del Ministero dell'interno. Come voi potete agevolmente comprendere, se io dovessi occuparmi a lungo di tutti gli argomenti che sono stati diffusamente trattati da tanti oratori, dovrei assumermi un enorme compito, pel quale non sarebbe nemmeno opportuno il momento in cui ci troviamo.

D'altre parte il diligentissimo relatore, che conosce profondamente la materia del dicastero dell'interno e che nella sua relazione ha dimostrato di essere animato da un vero spirito di riforma, saprà, nelle questioni particolari, rispondere ai singoli oratori,

Dall'insieme di questa discussione, o signori, questo insegnamento noi possiamo trarre: che i mezzi, cioè, dei quali disponiamo, sono insufficienti al bisogno. È vero che noi questo già sapevamo; è vero che l'avevamo detto molte altre volte; ma è vero altresì che mai, come in questa discussione, è stato dimostrato che questi mezzi non sono assolutamente rispondenti allo esercizio di una anche mediocre azione del Ministero dell'interno. Ond'è che il nostro assunto non può essere quello di corrispondere pienamente a tutto ciò che potrebbe essere richiesto dal Ministero dell'interno. Il nostro assunto non può essere quello di soddisfare largamente i bisogni del paese; il nostro assunto e la nostra ricerca non possono essere che questi: di corrispondere, come meglio si può, nella grande ristrettezza dei mezzi, ai bisogni, ai quali pure dobbiamo soddisfare, e vedere come si possa rendere, in tanta povertà, più efficace, più provvida, più benefica l'azione del Ministero dell'interno.

Ciò premesso, come risposta generale a tutti coloro i quali hanno svolto con mirabile eloquenza tesi che porterebbero necessariamente ad un aumento di spesa, io vengo brevemente a trattare di tutti i particolari argomenti che sono stati oggetto di questa lunga e dotta discussione. Molti oratori si sono occupati con amore delle condizioni dei nostri comuni, il che vuol dire della vita del paese; e generalmente, anche rispetto ai comuni, per quanto l'argomento sembrasse non riferirsi alla spesa, la questione è stata sempre la stessa: i mezzi cioè per soddisfare bisogni insoddisfatti.

Cominciò l'onorevole Bertolini a sostenere una tesi molto giusta e confortante, vale a dire che l'aumento delle spese comunali non ci deve in alcuna maniera impensierire nè atterrire. Ed io sono perfettamente d'accordo con lui. L'aumento costante delle spese comunali non fa che rilevare una cosa sola: e cioè che i bisogni aumentano costantemente, e che a questi bisogni è necessario in un modo o in un altro far fronte. Egli ha altresì trattato dell'anomalia, dell'eccezione alla regola, vale a dire di quei comuni i quali, anzichè spendere regolarmente le loro entrate, dissipano i loro mezzi, di modo che, invece di aversi un aumento normale di spesa, si ha uno sperpero.

Ma il fenomeno confortante e le anomalie da biasimarsi, arrivano sempre a questa conclusione: come si può fare in modo che questi comuni abbiano la possibilità di soddisfare normalmente ai bisogni delle popolazioni? Da qui la grave questione intorno alla possibilità di domandare allo Stato questo aumento di mezzi! Siffatta questione ha di per sè l'aspetto di giustizia, in quanto non si tratterebbe d'altro che di ripristinare un articolo già scritto nella legge comunale e provinciale del 1889, cioè l'articolo 272 che voi già conoscete e che mi risparmiereste di leggere.

Questo articolo 272 della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889 ebbe diverse vicende legislative che non importa ricordare. Fu sospeso nei suoi effetti da una provvida legge Sonnino del 22 luglio 1894.

Questa questione non è nuova: non solo non è nuova, ma è stata trattata anche di recente in questa Camera. Nella seduta del 25 giugno 1904 gli onorevoli Comandini, Valeri ed altri presentarono il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a provvedere perchè col 1° gennaio 1905 non abbia esecuzione l'articolo 19 della legge 31 dicembre 1888, corrispondente all'articolo 272 della legge comunale e provinciale, testo unico, 10 febbraio 1889 ».

Ma contro l'accoglimento dell'ordine del giorno Comandini e compagni, parlarono il presidente del Consiglio d'allora, onorevole Giolitti, il ministro del tesoro, onorevole Luzzatti e l'onorevole Rubini relatore del bilancio dell'entrata, i quali fecero considerare che le condizioni del bilancio non permettevano oneri così rilevanti come quelli che sarebbero derivati dal rimettere in vigore